

TI_GERICHTE 11.2013.52 vom 17. September 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.52

FR: TI_GERICHTE 11.2013.52 du 17 septembre 2015

IT: TI_GERICHTE 11.2013.52 del 17 settembre 2015

Erwägungen

E. 1

Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni volte all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC), trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 20 000.– (sentenza impugnata, consid. 2), importo che non appare inverosimile e che non è contestato dalle parti. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'attore l'indomani. Depositato il 18 giugno 2013, l'appello in esame è quindi tempestivo.

E. 2

Nella sentenza impugnata il Pretore, riassunti i criteri che presiedono all'ottenimento di un accesso necessario in virtù dell'art. 694 cpv. 1 CC, ha rilevato anzitutto che l'attuale piano regolatore di _____ esclude la possibilità di formare posteggi e accessi veicolari nella “zona nucleo tradizionale NV■”. Per questa ragione – egli ha soggiunto – il Municipio ha respinto una domanda di costruzione inoltrata dal perito giudiziario per conto delle parti tendente alla demolizione di un muretto posto all'ingresso della particella n. 2148 in vista di formare l'accesso carrozzabile alla particella n. 2152. E siccome l'attore non ha dimostrato un possibile allentamento delle norme pianificatorie, la creazione dell'accesso veicolare chiesto nella fattispecie è impossibile. Comunque sia, a mente del primo giudice l'attore dispone già oggi di un accesso sufficiente, giacché la particella n. 2152, posta all'interno in un nucleo, è pur sempre collegata alla strada carrozzabile tramite un passo pedonale di 17–20 m. Per il Pretore, inoltre, l'accesso richiesto provocherebbe ai fondi delle convenute gravi inconvenienti, in particolare per quanto attiene all'impatto estetico, al disturbo fisico e ai pericoli causati dal passaggio di automezzi rasente alle entrate delle abitazioni. Infine il Pretore ha rilevato che l'attore può vantare solo un interesse economico alla richiesta, meno tutelabile rispetto a quello delle convenute, le quali sarebbero confrontate con problemi di sicurezza e sarebbero obbligate a sacrificare una porzione ragguardevole della corte interna, sopportando un notevole deprezzamento dei loro fondi. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione.

E. 3

L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia personalmente eseguito l'ispezione oculare, a suo parere necessaria per constatare l'effettiva situazione dei luoghi, segnatamente per quanto attiene alla via _____ e alle particelle interessate. A suo

parere tale prova è indispensabile per accertare non solo l'imprescindibilità dell'accesso veicolare richiesto, ma anche per constatare l'esistenza su via _____ di altri sbocchi analoghi a quello che egli intende creare. Nelle circostanze descritte egli chiede perciò che questa Camera effettui essa medesima il sopralluogo. La prima censura non è seria. All'udienza preliminare del 15 giugno 2011 il Pretore ha deciso infatti di delegare l'esecuzione del sopralluogo al perito giudiziario, secondo un uso largamente invalso nella prassi giudiziaria ticinese (Cocchi/Trezzini , CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 246 bis). AP 1 non si è opposto a tale modalità di assunzione. Non può quindi muovere ora rimostranze senza offendere il principio della buona fede processuale (cfr. DTF 138 III 103 in alto). Quanto alla richiesta di sopralluogo da parte di questa Camera, essa è di per sé lecita (art. 316 cpv. 3 CPC). Lo stato dei luoghi tuttavia risulta chiaramente, per quanto importa ai fini della decisione, dalla perizia giudiziaria e dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti (doc. 1 e doc. D), come riconosce anche l'attore (memoriale conclusivo, pag. 2 in fondo). Per di più, come si vedrà in appresso (consid. 7), tale prova si rivela superflua nell'ottica della decisione. In simili condizioni conviene procedere senza indugio, di conseguenza, all'emanazione del giudizio.

E. 4

Nel merito AP 1 rimprovera al Pretore di avere respinto l'azione fondandosi sulla decisione con cui il Municipio di _____ ha respinto la licenza edilizia postulata per creare il noto accesso veicolare, reputato contrario alle norme del piano regolatore. A suo avviso quel progetto sottoposto dal perito all'autorità comunale era incompleto e poteva facilmente essere adeguato alle esigenze pianificatorie. Senza dimenticare – egli afferma – che le stesse norme di piano regolatore ammettono eccezioni nel caso di accessi e posteggi, per altro già applicate nel nucleo di _____. Le convenute poi – egli continua – non hanno mai invocato motivi di natura amministrativa per sostanziare la loro opposizione all'azione civile, limitandosi a evocare gli inconvenienti legati alla demolizione del muretto a confine con la pubblica via e i disagi causati dal transito di veicoli. Ciò posto, l'appellante ribadisce l'importanza e la necessità di un accesso veicolare per il proprio fondo, rilevando come l'unica possibilità concreta sia quella di attraversare le particelle n. 2148 e n. 2151 delle convenute, già gravate del passo pedonale lungo lo stesso tracciato. Passo pedonale che è insufficiente per “disporre della casa di abitazione e per poter permettere i necessari rifornimenti privati e pubblici”, tanto più che l'attuale situazione nemmeno gli consente di trovare un parcheggio nelle vicinanze per lasciare il veicolo. L'attore nega l'esistenza di gravi inconvenienti per le convenute e sostiene che l'esecuzione dell'accesso non comporterebbe problemi maggiori, poiché il passaggio già esiste e la morfologia dei fondi non verrebbe modificata. Infine l'appellante contesta che il suo interesse alla creazione dell'accesso sia meramente economico, lo scopo dell'azione essendo di raggiungere la sua casa d'abitazione e di assicurarsi un posteggio previo versamento di un'equa indennità alle vicine.

E. 5

I criteri che disciplinano l'ottenimento di un accesso necessario in virtù dell'art. 694 cpv. 1 CC sono già stati riepilogati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 3 e 5). Al riguardo basti rammentare che i piani regolatori comunali dovrebbero già garantire a tutti i fondi compresi nelle zone edificabili (urbanizzate nell'accezione dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT) un adeguato collegamento alla pubblica via, di modo che accessi necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero rivelarsi superflui. Può accadere nondimeno che ciò non sia il caso e

che fondi inseriti in zone edificabili non siano sufficientemente raccordati alla rete viaria. La giurisprudenza stabilisce che in condizioni del genere il proprietario del fondo intenzionato a ottenere un accesso necessario deve usufruire anzitutto degli strumenti offerti dal diritto pubblico. Se un collegamento adeguato può essere creato con tali mezzi, non sussistono gli estremi per invocare un accesso necessario sulla base dell'art. 694 cpv. 1 CC. Per “accesso sufficiente” a norma dell'art. 19 cpv. 1 LPT si intende, difatti, un collegamento viario conforme alla prevista utilizzazione del fondo, in particolare alle possibilità edificatorie nel comparto pianificatorio e alle circostanze concrete al momento del rilascio della licenza edilizia. Di massima l’“accesso sufficiente” dev'essere veicolare, anche se ciò non significa che ogni edificio abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo. Per il diritto pubblico accessi pedonali possono bastare soprattutto nei nuclei, dove la densità degli insediamenti esclude la circolazione veicolare, e nelle regioni di montagna, dove la formazione di strade di accesso è resa difficile dalla configurazione e dallo stato del terreno (RtiD I-2012 pag. 894 consid. 11; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.31 del 30 maggio 2012, consid. 11).

E. 6

Trattandosi di un fondo posto in una zona residenziale, secondo il diritto pubblico l'accesso è sufficiente se il fondo è raggiungibile percorrendo a piedi non più di una cinquantina di metri (RtiD I-2012 pag. 894 consid. 11). Nella fattispecie, come detto, il fondo dell'appellante non ha uno sbocco diretto sulla strada pubblica (via _____). È accessibile solo a piedi, attraverso la corte interna situata sulle particelle n. 2151 e 2148 . Si tratta di un percorso rettilineo, lungo 18 m e largo 3.38 m, con una scala di otto gradini che supera il metro di dislivello tra la corte e la sovrastante via _____. L'appellante asserisce che in realtà il percorso è più lungo, lamentando che il perito non l'abbia misurato. La distanza tra il confine sud della particella n. 2152 e la via _____ può essere agevolmente desunta tuttavia dalla planimetria 1:250 allegata alla perizia (7.4 x 2.5 cm, pari a 18.5 m), come pure dal calcolo del perito relativo alla superficie occupata dal diritto di passo, indicata in “circa 16.5 m² per il fondo n. 2148 (2.50 x circa 6.60 m) e in circa 29.5 m² per il fondo n. 2151 (2.50 x circa 11.80 m)”, onde una lunghezza complessiva attorno ai 18.4 m (perizia del 29 novembre 2012, pag. 12, risposta al controquesito n. 4). Per il diritto pubblico, di conseguenza, la particella n. 2152 è dotata di un accesso sufficiente. A maggior ragione se si pensa che il fondo si trova nel “ nucleo tradizionale NV■ del piano regolatore, dove la formazione di autorimesse, depositi e posteggi non è ammessa, un'eccezione essendo possibile solo qualora non risultino compromesse le caratteristiche ambientali e tipologiche del tessuto edilizio o della viabilità pedonale (art. 41 n. 8 e 53 n. 3.3.1 NAPR). Quanto a eventuali possibilità di parcheggio, nell'abitato di _____ si trovano 33 posteggi pubblici con la regolamentazione “in zona blu” (perizia del 29 novembre 2012, pag. 4 risposta n. 3).

E. 7

Come si è spiegato, per giurisprudenza non occorre un accesso necessario nel senso dell'art. 694 CC – almeno di regola – se è dato un accesso sufficiente secondo il diritto pubblico. L'esistenza di un accesso sufficiente secondo il diritto pubblico costituisce il punto di partenza per valutare se sussista ancora uno stato di necessità a norma dell'art. 694 CC, fermo restando che l’“accesso sufficiente” del diritto pubblico dovrebbe adempiere normalmente requisiti più severi rispetto all’“accesso necessario” del diritto privato. Se esiste un accesso sufficiente per il diritto pubblico il giudice civile si limita quindi a

esaminare se, apprezzando l'insieme delle circostanze nel caso specifico, sussista nondimeno uno stato di necessità secondo il diritto privato e se siano dati rimedi per ovviare a tale possibile carenza (RtiD I-2012 pag. 894 consid. 10 e 11 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_796/2013 del 17 marzo 2014, consid. 1.3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.16 del 19 novembre 2014, consid. 4 con rinvii). a) Nella fattispecie il fondo dell'attore è raggiungibile solo attraverso le particelle n. 2148 e 2151. Non vi sono alternative. Di per sé inoltre l'attuale passo pedonale potrebbe essere trasformato – come chiede l'attore – in passo veicolare, quantunque il perito giudiziario abbia definito il progetto tecnicamente “molto tirato” (referto del 29 novembre 2012, pag. 5, risposta n. 6). In forza dell'art. 694 cpv. 1 CC AP 1 avrebbe quindi diritto, per principio, di accedere alla sua particella n. 2152, che è edificata, con veicoli a motore. Anche perché in concreto non si ravvisano eccezioni all'art. 694 cpv. 1 CC: i fondi interessati non sono in notevole declivio e la morfologia dei luoghi non impedisce l'esecuzione dell'opera. Tutt'al più rimarrebbe il problema di sapere se alle convenute possa essere imposto un sacrificio tanto gravoso in termini di impatto estetico, disturbo e pericolo dovuto al passaggio di automezzi accanto alle entrate dei loro edifici. Non giova tuttavia approfondire la questione ove si consideri che, fossero pur tenute AO 1 ed AO 2 ad accettare l'aggravio, l'opera non potrebbe essere eseguita per le ragioni che seguono. b) Si è visto dianzi (considerando 2) che nella fattispecie una domanda di costruzione inoltrata dal perito giudiziario (nella forma della notifica) per conto delle parti allo scopo di demolire un muretto posto all'ingresso della particella n. 2148 in vista di formare l'accesso carrozzabile alla particella n. 2152 è stata respinta il 28 agosto 2012 dal Municipio di _____. La decisione (nella rubrica “perizia” del fascicolo processuale) è motivata, in sostanza, con l'argomento che il progetto contrasta gli art. 41 n. 8 e 53 n. 3.3.1 NAPR (divieto di posteggi nel nucleo tradizionale), oltre che con l'art. 53 n. 7 NAPR (raccordo dell'accesso alla pubblica via troppo ripido, non conforme alle norme VSS). Tale decisione, notificata anche al patrocinatore di AP 1, è passata in giudicato. E una decisione amministrativa sulla conformità di un determinato progetto al piano regolatore vincola il giudice civile, il quale non può riesaminarla né sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità competente, salvo che la decisione sia nulla (DTF 138 III 56 consid. 4.4.3, 137 III 13 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_156/2011 del 22 settembre 2011, consid. 3.2.2, in: ZBGR 95/2014 pag. 129; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2011.165 del 12 marzo 2014, consid. 8a con riferimenti). Quest'ultima ipotesi è estranea al caso in esame. In concreto il giudice civile è legato così alla constatazione che l'accesso veicolare chiesto dall'attore, foss'anche prospettabile secondo il diritto privato, offende disposizioni del diritto pubblico comunale. c) O bietta l'appellante che il progetto sottoposto dal perito giudiziario al Municipio non era completo e che, comunque sia, le norme di piano regolatore prevedono eccezioni al divieto di posteggi nel nucleo, già applicate nel comparto di _____. Non consta però che il perito abbia presentato al Municipio documentazione incompleta né l'attore spiega quali elementi il perito abbia ommesso di far valere nella richiesta. Certo, il perito avrebbe potuto sollecitare dal Municipio una deroga alle norme del piano regolatore valendosi di eventuali permessi di costruzione rilasciati ad altri richiedenti in circostanze analoghe. L'attore però non ha impugnato la decisione negativa che il Municipio gli ha notificato, né ha invitato il perito a postulare un'altra licenza edilizia, sollecitando eventuali deroghe. E il giudice civile non può concedere un accesso necessario del diritto privato che il diritto pubblico vieta, tranne contravvenire al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, il quale impone di applicare

le norme del diritto privato e quelle del diritto pubblico in modo coerente e non contraddittorio (Hohl , Droit privé fédéral et droit public cantonal: tendances actuelles de la jurisprudence en matière de droits réels in : Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer, Friburgo 2013, pag. 39). Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, del resto, che non può essere accolta un'azione di accesso necessario in manifesta contraddizione con norme del diritto pubblico (I CCA, sentenza inc. 11.2011.165 del 12 marzo 2014, consid. 8c con riferimenti). Ciò vale anche nel caso in esame. Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.

E. 8

Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alle convenute, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

E. 9

Circa i rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 20 000.–: consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide:

E. 31

dicembre 2010 in azioni volte all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC), trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10000.■ secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in

fr. 20000.■ (sentenza impugnata, consid. 2), importo che non appare inverosimile e che non è contestato dalle parti. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'attore l'indomani. Depositato il 18 giugno 2013, l'appello in esame è quindi tempestivo.

2. Nella sentenza impugnata il Pretore, riassunti i criteri che presiedono all'ottenimento di un accesso necessario in virtù dell'art. 694 cpv. 1 CC, ha rilevato anzitutto che l'attuale piano regolatore di _____ esclude la possibilità di formare posteggi e accessi veicolari nella ■ zona nucleo tradizionale NV ■. Per questa ragione ■ egli ha soggiunto ■ il Municipio ha respinto una domanda di costruzione inoltrata dal perito giudiziario per conto delle parti tendente alla demolizione di un muretto posto all'ingresso della particella n. 2148 in vista di formare l'accesso carrozzabile alla particella n. 2152. E siccome l'attore non ha dimostrato un possibile allentamento delle norme pianificatorie, la creazione dell'accesso veicolare chiesto nella fattispecie è impossibile. Comunque sia, a mente del primo giudice l'attore dispone già oggi di un accesso sufficiente, giacché la particella n. 2152, posta all'interno in un nucleo, è pur sempre collegata alla strada carrozzabile tramite un passo pedonale di 17 ■ 20 m. Per il Pretore, inoltre, l'accesso richiesto provocherebbe ai fondi delle convenute gravi inconvenienti, in particolare per quanto attiene all'impatto estetico, al disturbo fisico e ai pericoli causati dal passaggio di automezzi rasente alle entrate delle abitazioni. Infine il Pretore ha rilevato che l'attore può vantare solo un interesse economico alla richiesta, meno tutelabile rispetto a quello delle convenute, le quali sarebbero confrontate con problemi di sicurezza e sarebbero obbligate a sacrificare una porzione

ragguardevole della corte interna, sopportando un notevole deprezzamento dei loro fondi. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione.

3. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia personalmente eseguito l'ispezione oculare, a suo parere necessaria per constatare l'effettiva situazione dei luoghi, segnatamente per quanto attiene alla via _____ e alle particelle interessate. A suo parere tale prova è indispensabile per accertare non solo l'imprescindibilità dell'accesso veicolare richiesto, ma anche per constatare l'esistenza su via _____ di altri sbocchi analoghi a quello che egli intende creare. Nelle circostanze descritte egli chiede perciò che questa Camera effettui essa medesima il sopralluogo. La prima censura non è seria. All'udienza preliminare del 15 giugno 2011 il Pretore ha deciso infatti di delegare l'esecuzione del sopralluogo al perito giudiziario, secondo un usolargamente invalso nella prassi giudiziaria ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 246bis). AP 1 non si è opposto a tale modalità di assunzione. Non può quindi muovere ora rimostranze senza offendere il principio della buona fede processuale (cfr. DTF 138 III 103 in alto). Quanto alla richiesta di sopralluogo da parte di questa Camera, essa è di per sé lecita (art. 316 cpv. 3 CPC). Lo stato dei luoghi tuttavia risulta chiaramente, per quanto importa ai fini della decisione, dalla perizia giudiziaria e dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti (doc. 1 e doc. D), come riconosce anche l'attore (memoriale conclusivo, pag. 2 in fondo). Per di più, come si vedrà in appresso (consid. 7), tale prova si rivela superflua nell'ottica della decisione. In simili condizioni conviene procedere senza indugio, di conseguenza, all'emanazione del giudizio.

4. Nel merito AP 1 rimprovera al Pretore di avere respinto l'azione fondandosi sulla decisione con cui il Municipio di _____ ha respinto la licenza edilizia postulata per creare il noto accesso veicolare, reputato contrario alle norme del piano regolatore. A suo avviso quel progetto sottoposto dal perito all'autorità comunale era incompleto e poteva facilmente essere adeguato alle esigenze pianificatorie. Senza dimenticare ■ egli afferma ■ che le stesse norme di piano regolatore ammettono eccezioni nel caso di accessi e posteggi, per altro già applicate nel nucleo di _____. Le convenute poi ■ egli continua ■ non hanno mai invocato motivi di natura amministrativa per sostanziare la loro opposizione all'azione civile, limitandosi a evocare gli inconvenienti legati alla demolizione del muretto a confine con la pubblica via e i disagi causati dal transito di veicoli.

Ciò posto, l'appellante ribadisce l'importanza e la necessità di un accesso veicolare per il proprio fondo, rilevando come l'unica possibilità concreta sia quella di attraversare le particelle n. 2148 e n. 2151 delle convenute, già gravate del passo pedonale lungo lo stesso tracciato. Passo pedonale che è insufficiente per ■ disporre della casa di abitazione e per poter permettere i necessari rifornimenti privati e pubblici ■, tanto più che l'attuale situazione nemmeno gli consente di trovare un parcheggio nelle vicinanze per lasciare il veicolo. L'attore nega l'esistenza di gravi inconvenienti per le convenute e sostiene che l'esecuzione dell'accesso non comporterebbe problemi maggiori, poiché il passaggio già esiste e la morfologia dei fondi non verrebbe modificata. Infine l'appellante contesta che il suo interesse alla creazione dell'accesso sia meramente economico, lo scopo dell'azione essendo di raggiungere la sua casa d'abitazione e di assicurarsi un posteggio previo versamento di un'equa indennità alle vicine.

6. Trattandosi di un fondo posto in una zona residenziale, secondo il diritto pubblico l'accesso è sufficiente se il fondo è raggiungibile percorrendo a piedi non più di una cinquantina di metri (RtiD

I-2012 pag. 894 consid. 11). Nella fattispecie, come detto, il fondo dell'appellante non ha uno sbocco diretto sulla strada pubblica (via _____). È accessibile solo a piedi, attraverso la corte interna situata sulle particelle n. 2151 e 2148. Si tratta di un percorso rettilineo, lungo 18 m e largo 3.38 m, con una scala di otto gradini che supera il metro di dislivello tra la corte e la sovrastante via _____. L'appellante asserisce che in realtà il percorso è più lungo, lamentando che il perito non l'abbia misurato. La distanza tra il confine sud della particella n. 2152 e la via _____ può essere agevolmente desunta tuttavia dalla planimetria 1:250 allegata alla perizia (7.4 x 2.5 cm, pari a 18.5 m), come pure dal calcolo del perito relativo alla superficie occupata dal diritto di passo, indicata in ■circa 16.5 m² per il fondo n. 2148 (2.50 x circa 6.60 m) e in circa 29.5 m² per il fondo n. 2151 (2.50 x circa 11.80 m) ■, onde una lunghezza complessiva attorno ai 18.4 m (perizia del 29 novembre 2012, pag. 12, risposta al controquesito n. 4). Per il diritto pubblico, di conseguenza, la particella n. 2152 è dotata di un accesso sufficiente. A maggior ragione se si pensa che il fondo si trova nel ■nucleo tradizionale NV■ del piano regolatore, dove la formazione di autorimesse, depositi e posteggi non è ammessa, un'eccezione essendo possibile solo qualora non risultino compromesse le caratteristiche ambientali e tipologiche del tessuto edilizio o della viabilità pedonale (art. 41 n. 8 e 53 n. 3.3.1 NAPR). Quanto a eventuali possibilità di parcheggio, nell'abitato di _____ si trovano 33 posteggi pubblici con la regolamentazione ■in zona blu■ (perizia del 29 novembre 2012, pag. 4 risposta n. 3).

7. Come si è spiegato, per giurisprudenza non occorre un accesso necessario nel senso dell'art. 694 CC ■ almeno di regola ■ se è dato un accesso sufficiente secondo il diritto pubblico. L'esistenza di un accesso sufficiente secondo il diritto pubblico costituisce il punto di partenza per valutare se sussista ancora uno stato di necessità a norma dell'art. 694 CC, fermo restando che l'■accesso sufficiente■ del diritto pubblico dovrebbe adempiere normalmente requisiti più severi rispetto all'■accesso necessario■ del diritto privato. Se esiste un accesso sufficiente per il diritto pubblico il giudice civile si limita quindi a esaminare se, apprezzando l'insieme delle circostanze nel caso specifico, sussista nondimeno uno stato di necessità secondo il diritto privato e se siano dati rimedi per ovviare a tale possibile carenza (RtiD I-2012 pag. 894 consid. 10 e 11 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_796/2013 del 17 marzo 2014, consid. 1.3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.16 del 19 novembre 2014, consid. 4 con rinvii).

a) Nella fattispecie il fondo dell'attore è raggiungibile solo attraverso le particelle n. 2148 e 2151. Non vi sono alternative. Di per sé inoltre l'attuale passo pedonale potrebbe essere trasformato ■ come chiede l'attore ■ in passo veicolare, quantunque il perito giudiziario abbia definito il progetto tecnicamente ■molto tirato■ (referto del 29 novembre 2012, pag. 5, risposta n. 6). In forza dell'art. 694 cpv. 1 CC AP 1 avrebbe quindi diritto, per principio, di accedere alla sua particella n. 2152, che è edificata, con veicoli a motore. Anche perché in concreto non si ravvisano eccezioni all'art. 694 cpv. 1 CC: i fondi interessati non sono in notevole declivio e la morfologia dei luoghi non impedisce l'esecuzione dell'opera. Tutt'al più rimarrebbe il problema di sapere se alle convenute possa essere imposto un sacrificio tanto gravoso in termini di impatto estetico, disturbo e pericolo dovuto al passaggio di automezzi accanto alle entrate dei loro edifici. Non giova tuttavia approfondire la questione ove si consideri che, fossero pur tenute AO 1 ed AO 2 ad accettare l'aggravio, l'opera non potrebbe essere eseguita per le ragioni che seguono.

b) Si è visto dianzi (consid. 2) che nella fattispecie una domanda di costruzione inoltrata dal perito giudiziario (nella forma della notifica) per conto delle parti allo scopo di demolire un muretto posto all'ingresso della particella n. 2148 in vista di formare l'accesso carrozzabile alla particella n. 2152 è stata respinta il 28 agosto 2012 dal Municipio di _____. La decisione (nella rubrica ■perizia■ del fascicolo processuale) è motivata, in sostanza, con l'argomento che il progetto contrasta gli art. 41 n. 8 e 53 n. 3.3.1 NAPR (divieto di posteggi nel nucleo tradizionale), oltre che con l'art. 53 n. 7 NAPR (raccordo dell'accesso alla pubblica via troppo ripido, non conforme alle norme VSS). Tale decisione, notificata anche al patrocinatore di AP 1, è passata in giudicato. E una decisione amministrativa sulla conformità di un determinato progetto al piano regolatore vincola il giudice civile, il quale non può riesaminarla né sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità competente, salvo che la decisione sia nulla (DTF 138 III 56 consid. 4.4.3, 137 III 13 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_156/2011 del 22 settembre 2011, consid. 3.2.2, in: ZBGR95/2014 pag. 129; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2011.165 del 12 marzo 2014, consid. 8a con riferimenti). Quest'ultima ipotesi è estranea al caso in esame. In concreto il giudice civile è legato così alla constatazione che l'accesso veicolare chiesto dall'attore, foss'anche prospettabile secondo il diritto privato, offende disposizioni del diritto pubblico comunale.

c) Obietta l'appellante che il progetto sottoposto dal perito giudiziario al Municipio non era completo e che, comunque sia, le norme di piano regolatore prevedono eccezionalmente il divieto di posteggi nel nucleo, già applicate nel comparto di _____. Non consta però che il perito abbia presentato al Municipio documentazione incompleta né l'attore spiega quali elementi il perito abbia ommesso di far valere nella richiesta. Certo, il perito avrebbe potuto sollecitare dal Municipio una deroga alle norme del piano regolatore valendosi di eventuali permessi di costruzione rilasciati ad altri richiedenti in circostanze analoghe. L'attore però non ha impugnato la decisione negativa che il Municipio gli ha notificato, né ha invitato il perito a postulare un'altra licenza edilizia, sollecitando eventuali deroghe. E il giudice civile non può concedere un accesso necessario del diritto privato che il diritto pubblico vieta, tranne contravvenire al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, il quale impone di applicare le norme del diritto privato e quelle del diritto pubblico in modo coerente e non contraddittorio (Hohl, Droit privé fédéral et droit public cantonal: tendances actuelles de la jurisprudence en matière de droits réels in : Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer, Friburgo 2013, pag. 39). Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, del resto, che non può essere accolta un'azione di accesso necessario in manifesta contraddizione con norme del diritto pubblico (I CCA, sentenza inc. 11.2011.165 del 12 marzo 2014, consid. 8c con riferimenti). Ciò vale anche nel caso in esame. Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.

8. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alle convenute, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

(fr. 20000.■: consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30000.■ ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1000.■ sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.■ per ripetibili.

■;

■.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.